

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 919-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE Arduino AGNELLI)

Comunicata alla Presidenza il 2 luglio 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, così come emendati dal Protocollo, con tre annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonché all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, e loro esecuzione

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**  
col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**  
col **Ministro delle finanze**  
col **Ministro del tesoro**  
col **Ministro della difesa**  
e col **Ministro dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1993

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, l'impossibilità di esercitare l'attività di navigazione aerea in ambito esclusivamente nazionale ha imposto strette forme di cooperazione internazionale - tra le quali spicca l'*International Civil Aviation Organization* (ICAO) - e ha condotto il 13 dicembre 1960 alla firma di una Convenzione europea di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), che l'Italia, però, a differenza di Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda e Regno Unito, a suo tempo non sottoscrisse.

Circondata per tre quarti da acque internazionali, l'Italia soffriva meno degli altri la congestione degli spazi aerei e le «urgenze» di traffico aereo erano allora molto minori.

Dal 1960 ad oggi la situazione dei cieli italiani è però radicalmente mutata sia per quel che riguarda la gestione dei traffici sia per la congestione degli spazi, tanto da imporre l'adesione anche da parte nostra alla Convenzione.

D'altronde, il quadro della cooperazione è stato modificato dai progressi tecnologici e, contemporaneamente, dai numerosi protocolli addizionali ed emendativi sottoscritti negli ultimi decenni dalle parti contraenti.

Grande importanza rivestono:

a) il Protocollo firmato il 12 febbraio 1981, con cui si sono modificati la Convenzione nonché il Protocollo addizionale del 6 luglio 1970, già modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978;

b) l'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981.

In Italia i due momenti di svolta principali sono stati il passaggio dal servizio di assistenza aerea non tassato al sistema oneroso - con la legge 11 luglio 1977, n. 411 - e la smilitarizzazione del servizio, con l'istituzione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

In considerazione dei nuovi compiti di EUROCONTROL (coordinamento dei piani nazionali di medio periodo, promozione e coordinamento di studi, ricerche e politiche comuni in tema di sistemi ed equipaggiamenti di navigazione, assistenza nella progettazione di servizi e infrastrutture) e del sistema unificato per la fissazione e l'incasso delle tariffe, nonché della mutata situazione legislativa interna, ci sono oggi tutte le condizioni per l'adesione dell'Italia tanto alla Convenzione (EUROCONTROL), con i relativi protocolli, quanto all'Accordo multilaterale sui canoni di rotta.

Con un voto unanime la Commissione, dopo aver preso atto della relazione tecnica che stima il costo annuo dell'adesione in 38 miliardi di lire e dopo aver accolto, con un emendamento approvato all'unanimità, la richiesta di migliore formulazione della clausola di copertura finanziaria avanzata dalla Commissione bilancio, ha conferito mandato al relatore in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge che autorizza la ratifica dei predetti atti internazionali.

Arduino AGNELLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COMPAGNA)

19 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

12 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, fa presente che  
sull'articolo 7, comma 2, occorre aggiungere - ai sensi dell'articolo 40  
del Regolamento - il riferimento alla riduzione per l'importo previsto  
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica n. 145 del 1981.

**DISEGNO DI LEGGE**  
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal Protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, così come emendati dal Protocollo, con tre annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonché all'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41 della Convenzione, dall'articolo 8, comma 4, del Protocollo del 6 luglio 1970 e dall'articolo 28 dell'Accordo multilaterale.

Art. 3.

1. Le prestazioni patrimoniali obbligatorie per l'utilizzazione del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono fissate e riscosse da EUROCONTROL secondo le condizioni e le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Convenzione, come formulato dall'articolo III del Protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, e dell'articolo 3, comma 2, dell'Accordo multilaterale di cui

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

all'articolo 1, sulla base dei costi, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione EUROCONTROL, rilevati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa con i Ministri del tesoro e della difesa.

Art. 4.

1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni stabilite dai competenti organi di EUROCONTROL, secondo le procedure previste dagli articoli 3, comma 2, e 6 dell'Accordo multilaterale di cui all'articolo 1. Sono comunque esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta gli aeromobili di proprietà dello Stato.

2. Sono inoltre esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta i voli d'addestramento effettuati all'esclusivo scopo di ottenere, rinnovare o mantenere una licenza o abilitazione per equipaggi di volo.

Art. 5.

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è autorizzata ad affidare ad EUROCONTROL l'incarico di procedere all'accertamento, all'esazione, alla contabilizzazione e al recupero dei crediti dei diritti di terminale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. La relativa convenzione stipulata tra l'Azienda ed EUROCONTROL è approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Ai diritti di terminale si applicano le stesse esenzioni previste dall'articolo 4 per le tariffe di rotta, ferma restando la riduzione del 50 per cento per i voli nazionali stabilita dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 6.

1. Le disposizioni della legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto incompatibili con la presente legge, cessano di avere efficacia alla data in cui diventerà operativo il sistema previsto dall'Accordo multilaterale per le tariffe di rotta.

2. Le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, in materia di accertamento e riscossione delle tasse di terminale cessano di avere efficacia, in quanto incompatibili con la presente legge, dalla data del decreto ministeriale di approvazione delle intese con EUROCONTROL, di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge.

Art. 7.

1. Le modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari fra lo Stato italiano ed EUROCONTROL saranno stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei trasporti e degli affari esteri.

2. All'onere valutato in lire 38 miliardi annui a decorrere dal 1993 si provvede con riduzione del capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

1. *Identico.*

2. All'onere valutato in lire 38 miliardi annui a decorrere dal 1993 si provvede con riduzione del capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, **intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e successive modificazioni.**

3. *Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

